

APPROVAZIONE DELLO STATUTO E DELLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE DENOMINATA "AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO NORD MILANO".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Direttore Servizi alla Persona e Promozione Sociale che si intende far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

1. di aderire alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile denominata "Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano";
2. di approvare l'allegata Convenzione, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato 1);
3. di approvare l'allegato Statuto, che costituisce parte integrante del presente atto (allegato 2);
4. di riservarsi con successivi provvedimenti di approvare gli schemi di contratto di servizio inerenti ai servizi da affidare all'Agenzia;
5. di dare atto che, in virtù delle decisioni di cui ai precedenti punti, nella nuova agenzia confluiranno le strutture e le funzioni attualmente in capo alle seguenti strutture provinciali e comunali: Centro per l'Impiego Nord Milano, Centro di Formazione Professionale "A. Grandi", consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale e Consorzio per la Formazione Professionale con sede in Cormano;
6. di autorizzare il Direttore del Settore all'adozione di tutti gli atti di gestione necessari alla realizzazione degli interventi ed i relativi impegni di spesa;
7. di dare atto che i contributi annuali a carico del Comune, sono già previsti nel bilancio pluriennale;
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Con la Deliberazione n. 17/2006 del 4 maggio 2006, “ Approvazione delle linee strategiche per la gestione dei servizi al lavoro ed alla formazione in Provincia di Milano. Documento di indirizzo” che ha rappresentato il punto conclusivo di un percorso che ha coinvolto tutte le Amministrazioni comunali del territorio provinciale, nonché le parti sociali, chiamate a dare il proprio contributo alla definizione di un disegno organico e sostenibile in grado di assicurare un forte rilancio del servizio pubblico sulle tematiche del mercato del lavoro e della Formazione professionale, il Consiglio Provinciale di Milano ha approvato le linee strategiche che, nel confermare l'opportunità della separazione delle funzioni di programmazione (da tenere in capo alla Provincia), individuano i seguenti assi portanti della strategia di riorganizzazione dei servizi pubblici aventi caratteristiche gestionali quali

- collaborazione strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di servizi pubblici di interesse sovracomunale;
- approccio territoriale in grado di rispondere alle specificità delle singole aree che compongono il territorio metropolitano;
- offerta pubblica integrata di servizi in materia di formazione professionale e politiche del lavoro;
- logiche di rete nell'offerta dei servizi: il soggetto pubblico interagisce con reti territoriali allargate (soggetti autorizzati e/o accreditati a livello nazionale o regionale) e opera in stretta connessione con il sistema dell'istruzione (Scuola ed Università);
- sostenibilità finanziaria, intesa come adeguamento delle risorse finanziarie finalizzato alla autonomia dell'offerta pubblica di servizi minimi.

Successivamente all'approvazione della sopracitata deliberazione del Consiglio provinciale la Giunta Provinciale, con Deliberazione di n. 552/2006, in atti 159698/12.1/2005/4071, ha approvato un Protocollo di Intesa che, nel confermare la piena condivisione degli obiettivi e del percorso definito dal documento “linee strategiche”, ha avviato immediatamente il percorso di creazione dell'Agenzia per la Formazione l'Orientamento ed il Lavoro del Nord Milano, attivando a tale scopo uno specifico tavolo di lavoro composto da Amministratori locali, tecnici della Provincia e delle strutture associate operanti sul territorio, con lo scopo di approfondire sotto il profilo tecnico la problematica della gestione associata dei servizi a gestione pubblica operanti nella circoscrizione Nord Milano e formulando inoltre proposte di fusione delle seguenti strutture pubbliche: Centro per l'Impiego Nord Milano, Centro di Formazione Professionale “A. Grandi”, Consorzio per l'Istruzione e la Formazione Artigiana e professionale e Consorzio per la Formazione Professionale con sede in Cormano, a seguito di una puntuale ricognizione delle risorse e delle strutture esistenti per individuare la forma giuridica più idonea al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione, di maggiore efficienza e efficacia delle azioni, in un quadro di sostenibilità economica.

In data 30 giugno 2006 è stato quindi sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Milano e le Amministrazioni comunali di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.

In coerenza con gli atti sopracitati e gli indirizzi ivi espressi, il tavolo tecnico ha individuato nella costituzione di una Azienda consortile, di cui all'art. 144 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., la forma giuridica più idonea al conseguimento degli scopi sociali, elaborando di conseguenza una Convenzione, che disciplina i rapporti tra gli enti associati per la costituzione dell'Azienda Speciale, così come previsto dall'art 30 del suddetto

decreto legislativo, e lo Statuto dell'Azienda Speciale, finalizzato a disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili, così come previsto dall'art 31 comma 3 dello stesso decreto legislativo.

Richiamati quindi:

- la L.R. n. 22 del 28 settembre 2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia";
- la L.R. n. 1/2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia", in attuazione del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della Legge 15/03/1997 n. 59;
- il D.Lgs. del 19/12/2002 n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. 21/04/2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro";
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con particolare riferimento all'articolo 113 bis relativo alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica e il seguente articolo 114 per la parte relativa alle aziende speciali;
- il Documento della Regione Lombardia "Piano di riordino delle strutture formative pubbliche" (2003),
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale in atti R.G 17/2006, Prot 87844/2006, Fasc. 12.5/2005/4069, avente ad oggetto: "Approvazione delle linee strategiche per la gestione dei servizi al lavoro ed alla formazione in Provincia di Milano. Documento di indirizzo"

Considerato che l'Azienda Speciale dovrà svolgere i servizi sottoindicati :

Servizi (per l'impiego) amministrativi e certificativi: sono i servizi in capo ai Centri per l'impiego, quali la certificazione dello stato di disoccupazione, l'implementazione dell'anagrafe professionale della popolazione in età lavorativa, le procedure connesse al riconoscimento di ammortizzatori sociali, avvio a selezione nella pubblica amministrazione e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;

Servizi di Politica attiva del lavoro: sono volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio di disoccupazione di lunga durata; trattasi quindi di attività di orientamento e di accompagnamento al lavoro, di tirocini, bilanci di competenza, di percorsi per ricollocazione di lavoratori espulsi dai processi di crisi aziendale e analoghi servizi specificati nel contratto di servizio;

Servizi di Formazione : sono le attività corsuali che riguardano l'intero arco della vita delle persone, a partire quindi dai percorsi di qualificazione professionale nell'ambito del diritto dovere dei giovani all'istruzione ed alla formazione, alle diverse tipologie di apprendistato, all'aggiornamento ed alla specializzazione professionale, all'autoimprenditorialità, alle diverse attività formative realizzate nell'ambito di percorsi integrati tra i sistemi della formazione, dell'istruzione e del lavoro;

Servizi per l'incontro domanda offerta di lavoro: sono le azioni volte a valorizzare il ruolo del servizio pubblico nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, sia con azioni che favoriscano la domanda di lavoro (imprese), sia con servizi rivolti alla offerta (lavoratori e lavoratrici); perseguendo l'obiettivo di accelerare i percorsi di ricerca attiva del lavoro (matching) o il rimando a servizi di politica attiva del lavoro o di natura formativa;

Servizi territoriali: sono le attività di progettazione e/o erogazione di servizi rivolti alle persone e/o alla collettività afferenti all'attività educativa, sociale e strutturale del territorio;

Vengono pertanto proposti all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di costituire l'Agenzia per la Formazione, l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano i documenti allegati, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, sottolineando che gli impegni economici conseguenti a tale adesione derivano da quanto previsto dall'art. 8 della Convenzione che definisce la partecipazione alle spese generali dell'Agenzia quantificati per i Comuni, euro 1,00 annui, per abitante residente al 31 dicembre dell'anno precedente cui il finanziamento si riferisce; e per la Provincia euro 0,50 per la somma degli abitanti residenti nei Comuni associati.

Per il Comune di Sesto San Giovanni l'impegno sarà assunto con determinazione dirigenziale,

Sesto S. Giovanni, 14/03/2007

Il Direttore
Settore Servizi alla Persona e Promozione Sociale
Dr. Guido Bozzini

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, MARGHERITA, UDEUR, GRUPPO MISTO. Astenuti: FI. Assenti: LN, AN.

**L'AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL
LAVORO NORD MILANO**

**Comune di Sesto San Giovanni
Sala Giunta
7 MARZO 2007 – ore 18.00**

CONVENZIONE

I Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e la Provincia di Milano

- premesso che gli Enti di cui sopra hanno sottoscritto in data 30/06/2006 il “Protocollo di Intesa per la costituzione dell’Agenzia Territoriale Nord Milano” al fine di:
 - ottimizzare **l’offerta pubblica** integrata di servizi in materia di Formazione Professionale, Orientamento e Politiche del Lavoro
 - creare una **collaborazione** strutturata tra Provincia e Comuni per la gestione unitaria di tali servizi che rivestono di interesse sovracomunale
 - promuovere **iniziative territoriali** in grado di assicurare un’offerta che risponda alle specificità delle singole aree che compongono il territorio metropolitano
 - rafforzare una **logica di rete territoriale** nell’offerta dei servizi ovvero favorire la sinergia tra il nuovo soggetto pubblico e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati operando in stretta connessione con il sistema dell’Istruzione (Scuole e Università), delle Imprese e delle Parti Sociali
 - adeguare le **risorse finanziarie** finalizzate alla autonomia dell’offerta pubblica di servizi di qualità
- considerato che le strutture operative coinvolte sono: il Centro per l’Impiego Nord Milano , il C.F.P. “A.Grandi”, il Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale, il Consorzio Formazione Professionale con sede in Cormano
- considerato che lo strumento più idoneo a tale scopo è ritenuta l’Azienda Speciale Consortile , così come è delineato dagli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/00

stipulano e convengono quanto segue:

1. le strutture della Provincia di Milano (il Centro per l’Impiego Nord Milano e il C.F.P. “A.Grandi”), il Consorzio per l’Istruzione e la Formazione Artigiana e Professionale, il Consorzio Formazione Professionale con sede in Cormano convergono nell’ Agenzia Speciale Consortile denominata “Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e Lavoro Nord Milano” (A.F.O.L. Nord Milano) qui di seguito denominata “Agenzia”, costituita ai sensi dagli artt. 31 e 114 del d.lgs. 267/00 tra i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo,

Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni
e la Provincia di Milano

2. di attribuire all' Agenzia compiti di attuazione e gestione di attività/interventi connessi alla Formazione Professionale, Orientamento e Politiche del Lavoro e segnatamente:

- a) corsi di qualificazione e riqualificazione
- b) corsi di specializzazione ed aggiornamento
- c) corsi di formazione ed avviamento al lavoro per persone disabili o svantaggiate;
- d) corsi F.S.E. e programmi finanziati dalla U.E.
- e) corsi speciali effettuati in accordo o in collaborazione con la Regione, la Provincia e le competenti autorità Ministeriali
- f) attività/servizi attribuiti dagli enti consorziati o richiesti da terzi
- g) iniziative per l'istruzione degli adulti e per l'orientamento, la formazione, l'accompagnamento e mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita
- h) assistenza tecnico-scientifica ad Enti pubblici o privati in materia di informazione e formazione
- i) interventi di orientamento scolastico e professionale e di ricerca attiva del lavoro
- j) attività di sostegno, facilitazione, promozione delle politiche attive del lavoro e di prevenzione/contrasto del disagio
- k) attività amministrative riferite alla registrazione della situazione occupazionale in attuazione dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 22 del 28/09/2006
- l) attività di incontro domanda/offerta di lavoro

3. di fissare in anni dieci dalla stipula la durata della presente Convenzione, con possibilità di rinnovo

4. di essere informati in ordine ai seguenti provvedimenti dell'Agenzia:

- . il piano delle attività
- . il bilancio
- . il conto consuntivo
- . la contrazione di mutui

5. di impegnare il CdA all' elaborazione di uno studio approfondito e di prospettiva con l' obiettivo di approvare entro un anno dalla stipula della presente convenzione un piano industriale di razionalizzazione, riorganizzare e sviluppo dei servizi esistenti sul territorio.

6. di definire atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le deliberazioni relative a:

- il piano programma
- il Bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale
- il Conto consuntivo
- il bilancio di esercizio

Tali atti sono trasmessi dalla Agenzia agli Enti aderenti entro itrenta giorni successivi all'avvenuta esecutività delle relative deliberazioni. Negli stessi termini sono trasmesse agli Enti aderenti le deliberazioni dell'Assemblea concernenti la nomina o la revoca degli Amministratori e dei Revisori del Conto

7. Considerando che i comuni di Paderno Dugnano e Cusano Milanino provengono da altre forme aggregative su servizi analoghi che coinvolgono la Provincia di Monza e Brianza, si conviene che sino alla risoluzione di queste partecipazioni e al massimo, per la data di costituzione della nuova provincia , parteciperanno con il 50 % della quota;

8. di partecipare alle spese generali dell'Agenzia con una quota annua per i Comuni pari a euro **1,00 (uno)** per abitante del proprio Comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui il finanziamento si riferisce e per la Provincia pari a euro **0,50 (zerocinquanta)** per la somma degli abitanti dei Comuni interessati. Tale contributo, così come risultante al 31 dicembre di ogni anno, potrebbe essere aggiornato, per l'anno successivo, su proposta del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Sindaci, della percentuale di incremento derivante dal tasso programmato di inflazione determinato dall'Istat

9. di convenire che il grado di responsabilità spettante a ciascun membro dell'Assemblea dell'Agenzia è parametrato in base alla seguente formula:

$$X = \frac{cE \text{ per } 100}{cT} \text{ -----}$$

dove:

X= numero di voti spettanti al membro dell'Assemblea;

cE= totale dei contributi a carico del singolo Ente;

cT= totale dei contributi complessivamente spettanti all'Agenzia;

Un prospetto delle quote di partecipazione e del relativo computo dei voti assegnati a ciascun rappresentante dell'Assemblea è comunicato agli Enti consorziati entro il 31 gennaio di ciascun anno

10. di assegnare in comodato a titolo gratuito i locali necessari per lo svolgimento delle diverse attività consortili, secondo le rispettive disponibilità e dotati dell'arredo necessario
11. di farsi carico delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dall'Agenzia esistenti nel proprio territorio
12. di assumersi l'onere delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività consortili nei limiti preventivamente programmati e comunicati e annualmente indicati nel bilancio dell'Agenzia, qualora non finanziabili altrimenti
13. di istituire un fondo di rotazione per finanziare attività poste in essere per la gestione del piano delle iniziative, senza interessi, da attivare ed estinguere annualmente
14. di affidare all'Agenzia - dietro pagamento dei relativi corrispettivi della gestione ed investimento- la realizzazione di specifici servizi o attività di cui congiuntamente o singolarmente avessero necessità, ciascuna regolata da appositi contratti di servizio
15. di impegnarsi:
 - a) a non aderire ad altre Agenzie o Enti che abbiano, in tutto o in parte le finalità dell'Agenzia medesima;
 - b) ad attivare un progressivo percorso teso ad assegnare all'agenzia il complesso di attività coerenti con lo scopo sociale della stessa, che sono attualmente oggetto di esternalizzazione e/o gestione diretta da parte dei soci. Tale percorso sarà attivato in una logica di razionalizzazione dei servizi e delle erogazioni, di ridefinizione dei costi e di maggior efficacia delle azioni.
16. di promuovere l'adesione all'Agenzia da parte di altri Enti Pubblici
17. di prevedere nel caso di adesione di nuovi Enti all'Agenzia che questi contestualmente all'atto di adesione all'Agenzia approvino il testo della presente Convenzione
18. di concordare che ogni controversia relativa all'applicazione della presente Convenzione sia di competenza del Foro di Milano
19. di convenire che l'ordinamento dell'Agenzia è stabilito dalla presente Convenzione e dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera A)

TABELLA 1

Enti che fanno parte dell'Agenzia:

Comune di Bresso

Comune di Cinisello Balsamo
Comune di Cologno Monzese
Comune di Cormano
Comune di Cusano Milanino
Comune di Paderno Dugnano
Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

TABELLA 2

La misura del contributo minimo fisso annuo è definita in euro **1,00 (uno)** per abitante del relativo Comune, come risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente cui il finanziamento si riferisce e per la Provincia pari a euro **0,50 (zerocinquanta)** per la somma degli abitanti dei Comuni interessati.

Considerando che i comuni di Paderno Dugnano e Cusano Milanino provengono da altre forme aggregative su servizi analoghi che coinvolgono la Provincia di Monza e Brianza, si conviene che sino alla risoluzione di queste partecipazioni e al massimo, per la data di costituzione della nuova provincia, parteciperanno con il 50 % della quota;

**L'AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO
NORD MILANO**

**Comune di Sesto San Giovanni
Sala Giunta
27 febbraio 2007 – ore 14.30**

STATUTO

TITOLO 1 - GENERALITA'

Art.1

Denominazione e scopi

1. E' costituita l'Agenzia Speciale Consortile dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano, Sesto San Giovanni e della Provincia di Milano, denominata "Agenzia per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro Nord Milano" (A.F.O.L. Nord Milano) qui di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia ha come scopo l'elevazione culturale e professionale di cittadini occupati ed inoccupati e la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi ed attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'orientamento scolastico e professionale ed alla ricerca, per qualsiasi attività, ivi compresa tra queste la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente la riconversione di attività produttive. L'Agenzia ha altresì lo scopo di promuovere azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro e di prevenzione/contrasto del disagio, nel quadro delle normative vigenti e delle direttive degli Enti sovraordinati nonché attività legate all'incontro domanda/offerta di lavoro e quelle riferite alla registrazione dello stato occupazionale in applicazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 28/09/2006.
3. L'Agenzia si situa nel sistema pubblico della Formazione Professionale e dei Servizi riguardanti le Politiche Attive del Lavoro e le sue finalità sono correlate alla programmazione nazionale, regionale, provinciale e degli Enti consorziati.
4. L'Agenzia svolge la propria attività ed altre eventuali prestazioni di servizi non in contrasto con gli scopi statutari, nei confronti di altri Enti Pubblici anche non aderenti all'Agenzia, o privati, convenzionati o non, aventi sede anche al di fuori del territorio degli Enti consorziati, a condizione che la relativa attività rientri nelle finalità dell'Agenzia medesima e non costituisca un passivo a carico del proprio bilancio o di quello degli Enti consorziati.

Art. 2

Enti consorziati

1. Fanno parte dell'Agenzia gli Enti indicati nella tabella 1 allegata alla Convenzione.

2. Altri Enti Pubblici potranno essere ammessi all'Agenzia su conforme deliberazione dell'Assemblea, acquisito il parere positivo degli Enti consorziati.

Art. 3

Durata e sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia ha la propria sede legale in Sesto San Giovanni così come iscritto nel registro delle imprese alla Camera di Commercio
2. La sua durata viene determinata in anni dieci, termine che potrà essere prorogato alla sua scadenza, sempre che permanga la validità degli scopi per i quali è stata costituita.

Art. 4

Personale

1. L'Agenzia ha propri servizi per il funzionamento dei quali si può avvalere:
 - di personale proprio
 - di personale degli Enti consorziati
 - di personale incaricato secondo le normative vigenti.
2. Apposito regolamento dispone le modalità di accesso agli impieghi, l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nonché l'organizzazione dei servizi improntata ad un principio di flessibilità della struttura e a quanto previsto dal Sistema di Gestione Qualità e dall'Accreditamento.
3. L'Agenzia ha un Direttore che è il rappresentante legale dell'Ente.

Art. 5

Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono determinate, secondo le modalità ed i coefficienti di valore previsti nella Convenzione, da un contributo minimo fisso annuo, nella misura definita dalla allegata tabella 2.
2. I contributi di cui al comma precedente sono riscossi con l'emissione di idonea documentazione.

Art. 6

Corrispettivi

1. Gli Enti consorziati in relazione ai servizi erogati dall'Agenzia versano corrispettivi variabili in attuazione di contratti di servizio o convenzioni stipulati per la gestione di servizi ed

interventi. Tali corrispettivi non entrano nel computo delle quote di partecipazione ai fini della determinazione del grado di responsabilità spettante ai singoli membri dell'Assemblea.

2. I corrispettivi di cui al comma precedente sono riscossi con l'emissione di idonea documentazione.
3. L'Agenzia può accettare da soggetti pubblici o privati donazioni o finanziamenti destinati a favore delle attività consortili.

Art. 7

Informazione e partecipazione

L'Agenzia informa e promuove la partecipazione degli Enti consorziati e delle realtà sociali e produttive del territorio circa la programmazione delle iniziative e la definizione delle proprie attività facendo ricorso agli strumenti più idonei al raggiungimento di tale obiettivo. L'Agenzia informa la propria attività col principio della trasparenza, disciplinando la materia con apposito regolamento.

TITOLO 2 - ORGANI

ART. 8

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
 - a) l'Assemblea
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d) Il Direttore

ART. 9

Durata in carica

1. Gli organi dell'Agenzia di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 durano in carica quattro anni; il primo anno decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
2. La riunione di insediamento dell'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune sede legale dell'Agenzia.

Art. 10

Assemblea dell'Agenzia

1. L'assemblea dell'Agenzia è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del proprio Sindaco, del proprio Presidente, o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata al punto 7) della Convenzione.

2. L'Assemblea è valida con la presenza di almeno 2/3 dei rappresentanti degli Enti Consorziati, comunque portatori di almeno il 51% del totale delle quote di partecipazione. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote presenti.
3. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente dell'Assemblea, cui è affidato il compito di convocare l'Assemblea stessa, di stabilire, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinare i lavori.
4. Il Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 1/5 del totale delle quote di partecipazione.
5. L'Assemblea organizza i propri lavori adottando apposito regolamento.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da Consiglieri scelti al di fuori dell'Assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale o Provinciale ed in possesso di comprovata esperienza coerente con le finalità dell'Agenzia e documentata da apposito curriculum.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio palese. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata prima di quelle degli altri membri.
3. La nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione hanno luogo a maggioranza assoluta del totale delle quote di partecipazione assegnate di cui al punto 7) della Convenzione. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato maggior numero di suffragi.
4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente nominato dal Presidente medesimo tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.
5. Le sue adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
6. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati e sostituiti su proposta motivata del Presidente dell'Assemblea dell'Agenzia o di almeno 1/5 dei componenti assegnati alla stessa.
7. Il componente del Consiglio di Amministrazione che avrà ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è più rieleggibile alla medesima carica.

Art. 12

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea, oltre ad approvare gli atti fondamentali di cui all'art. 13, adottati dal Consiglio di Amministrazione, ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a) l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché la loro revoca;
 - b) la surroga dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, per qualsiasi motivo cessati ;
 - c) la nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, nonché l'eventuale loro revoca;
 - d) la determinazione dell'indennità di carica e di presenza degli amministratori e del trattamento economico dei Revisori dei Conti;
 - e) i pareri sulle modificazioni dello Statuto;
 - f) la partecipazione a forme associative di durata superiore ai tre anni, funzionali al conseguimento delle finalità consortili.

Art. 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Assemblea e ad essa risponde della propria attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento dell'elezione.
2. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
 - a) il piano programma;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e al funzionamento dell'Agenzia ed in particolare:
 - a) approva i regolamenti dell'Ente e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) approva la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le dotazioni organiche e le relative variazioni;
 - c) assume e/o incarica il Direttore;
 - d) autorizza il Direttore a stare in giudizio;
 - e) approva la contrazione di mutui;
 - f) approva le convenzioni di carattere oneroso;
 - g) approva i piani delle attività;
 - h) approva l'anticipazione di cassa.

i) autorizza la partecipazione dell'Agenzia a forme associative temporanee e comunque non superiore a tre anni funzionali al conseguimento delle finalità dell'Agenzia stessa. Può delegare tale attribuzione al Direttore.

Art. 14

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività Agenzia, con potestà di specifica delega.
2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione con le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso;
 - b) firma la corrispondenza e gli atti riferiti al Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) vigila sull'andamento dell'Agenzia e sull'operato del Direttore;
 - e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la legale rappresentanza dell'Agenzia e la relativa responsabilità gestionale ed in particolare:
 - a) assume il personale ed ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa e agli obiettivi dell'Ente;
 - b) dirige il personale ed adotta i provvedimenti disciplinari secondo la normativa contrattuale
 - c) assiste gli Organi Collegiali dell'Agenzia e il suo Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano di attività, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - e) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con atti che impegnino l'Agenzia verso l'esterno;
 - f) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - g) sottoscrive i contratti compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro, consulenze e quant'altro per assicurare l'ordinaria gestione di tutte le attività dell'Agenzia.
 - h) presiede le commissioni di gara e di selezione del personale

- i) provvede agli acquisti ed alle forniture indispensabili al funzionamento dell'Ente, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di Amministrazione, dandone periodica comunicazione allo stesso; disponendo i conseguenti atti di pagamento secondo le modalità previste dal Regolamento di Gestione;
- j) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai Regolamenti dell'Ente in conformità con quanto previsto dal Sistema di Gestione Qualità e dall'Accreditamento.

2. Il Direttore è coadiuvato, nell'espletamento delle proprie funzioni dal Vice Direttore cui competono anche funzioni vicarie.

Art. 16

Incompatibilità e responsabilità

- 1. Per il personale dipendente la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio deve essere comunicata o autorizzata espressamente dal Direttore, secondo quanto previsto dal contratto stipulato. Per il Direttore è competente il Consiglio di Amministrazione.
- 2. Non possono essere assunti come dipendenti o incaricati come collaboratori dell'Agenzia i Consiglieri degli Enti consorziati né quelli dell'Agenzia medesima.
- 3. Il Direttore e il personale dell'Agenzia sono soggetti alla responsabilità prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

Art. 17

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dall'ordinamento delle autonomie locali. I candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dall'ordinamento.

La loro attività è disciplinata dall'ordinamento delle autonomie locali.

Nell'esercizio delle loro funzioni, i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

I Revisori, se invitati, assistono alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18

Raccordo con gli Enti

- 1. L'Agenzia trasmette agli Enti consorziati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea per assicurare l'informazione sulla propria attività.

2. Il Presidente dell'Assemblea ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento, secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli Enti consorziati, per consentire il migliore esercizio della funzione di controllo.

ART. 19

Interventi degli Amministratori

1. I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché i Consiglieri degli Enti consorziati, hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Agenzia tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti utili all'espletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

TITOLO 3 NORME GENERALI E FINALI.

Art. 20

Facoltà di recesso

E' facoltà degli Enti consorziati esercitare il diritto di recesso trascorso almeno un biennio dall'ingresso nell'Agenzia.

Gli Enti consorziati che intendano recedere prima della durata indicata nell' Art. 3 devono:

- a) dare il preavviso mediante atto dell'organo competente entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del primo gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura;
- b) regolarizzare la propria quota di partecipazione fino al 31/12 dell' anno in corso;

Articolo 21

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Agenzia è costituito:
 1. dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti consorziati;
 2. dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
 3. da ogni diritto che venga acquisito dall'Agenzia o a questo devoluto.
2. L'Agenzia inoltre è consignataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L' Agenzia ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

4. Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato dell'Agenzia il patrimonio è ripartito tra gli Enti Consorziati in proporzione ai conferimenti effettuati per la realizzazione degli investimenti.

Art. 22

Particolari obblighi degli Enti consorziati

In caso di attivazione di nuovi servizi e/o attività che possono essere ricompresi nelle finalità dell'Agenzia, gli enti Consorziati si impegnano ad interpellare prioritariamente la stessa ai fini di una possibile assegnazione.

Art. 23

Modifiche

Le modifiche al presente Statuto sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati su eventuale proposta o con il preventivo parere dell'Assemblea dell'Agenzia.

Art. 24

Funzione normativa

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Agenzia. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle Leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine dell'Agenzia.

Art. 25

Richiamo alle leggi

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.